

Fondazione Luca Pacioli



NOVITÀ FISCALI DELLA LEGGE FINANZIARIA PER IL 2004
(legge 24 dicembre 2003, n. 350)

Documento n. 5 del 5 febbraio 2004

SCHEDA DI LETTURA

Via G. Paisiello, 24 – 00198 Roma – tel.: 06/85.440.1 (fax 06/85.440.223) – C.F.: 80459660587
www.fondazioneluca Pacioli.it – fondazioneluca Pacioli@consrag.it

INDICE

<i>Introduzione</i>	Pag.	1
Disposizioni fiscali per il settore agricolo	“	2
Concordato fiscale preventivo per il 2003 e 2004	“	3
Imposta sul reddito delle persone fisiche. Disciplina più favorevole	“	3
Lavoro dipendente prestato all'estero	“	3
Beneficio fiscale per la tutela dei boschi	“	4
Detrazione fiscale per interventi di recupero del patrimonio edilizio	“	4
Indetraibilità dell'Iva per l'acquisto di autovetture	“	4
Autonomia delle regioni e degli enti locali	“	5
Addizionali e maggiorazioni degli enti locali	“	5
Tassa automobilistica	“	5
Rivalutazione dei beni d'impresa	“	6
Affrancamento dei valori fiscalmente sospesi	“	6
Redditi da pensione	“	6
Associazioni bandistiche e cori amatoriali	“	7
Imposta comunale sugli immobili	“	8
Compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni	“	8
Imposta comunale sugli immobili (ICI) per i fabbricati oggetto di “condono edilizio”	“	9
Proroga ed estensione delle definizioni agevolate	“	9
Detrazione per i redditi di lavoro dipendente o da pensione	“	9
Rimborsi Irpef e Irpeg	“	10
Riduzione della penalità per tardiva o errata trasmissione telematica delle dichiarazioni	“	10
Compenso per la trasmissione telematica delle dichiarazioni	“	11
Contributi di assistenza sanitaria e previdenza complementare	“	11
Contributi per la diffusione presso gli utenti di ricevitori per la televisione digitale terrestre e per agevolare l'accesso alla larga banda ad internet	“	11
Progetti strategici nel settore informatico ed altri interventi in materia di innovazione e tecnologie	“	11

NOVITÀ FISCALI DELLA LEGGE FINANZIARIA PER IL 2004 (legge 24 dicembre 2003, n. 350)

Introduzione

La manovra finanziaria di fine anno è stata realizzata con il D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, e con la legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria per il 2004).

Su tali provvedimenti, con specifico riferimento alle disposizioni in materia tributaria, la Fondazione Luca Pacioli ha diramato i seguenti documenti:

- una circolare del 9 gennaio 2004, sul “Concordato fiscale preventivo per il 2003 e il 2004”;
- una scheda di lettura del 16 gennaio 2004, sulle altre disposizioni contenute nel D.L. n. 269 del 2003, convertito in legge n. 326;
- una circolare del 23 gennaio 2004, sulle “Sanzioni amministrative tributarie. Riferibilità esclusiva alla società o ente con personalità giuridica”;
- una circolare del 3 febbraio 2004, sul tema “Proroga ed estensione della disciplina di definizione agevolata degli adempimenti tributari”.

L’informazione sulle disposizioni fiscali introdotte con la manovra finanziaria è completata con la presente scheda di lettura, con la quale si fornisce un’indicazione circa le disposizioni contenute nella legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria per il 2004) finora non segnalate.

NOVITÀ FISCALI DELLA LEGGE FINANZIARIA PER IL 2004

Disposizioni fiscali per il settore agricolo

Art. 2 (commi da 1 a 9)

L'articolo 2, nei commi da 1 a 9, contiene alcune disposizioni di natura fiscale per il settore agricolo.

In particolare, è previsto:

- il prolungamento ancora di un anno dell'aliquota IRAP agevolata per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e i loro consorzi. Per questi soggetti l'aliquota IRAP è pari all'1,9% anche per l'anno 2003 e sarà pari al 3,75% per l'anno 2004 (in luogo dell'ordinaria aliquota del 4,25%);
- il regime speciale IVA per gli imprenditori agricoli di cui all'art. 34 del D.P.R. n. 633 del 1972, per i soggetti che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume di affari superiore ai 20.658,28 euro è applicabile anche per l'anno 2004;
- la proroga per l'anno 2004 delle agevolazioni fiscali previste per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, già prorogate dall'articolo 52, comma 22, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Tali agevolazioni riguardano l'applicazione dell'imposta di registro e dell'imposta ipotecaria in misura fissa e dell'imposta catastale in misura dell'1%;
- l'esenzione da accisa per l'anno 2004 per il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra. Per le modalità di erogazione del beneficio si applicano le disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto 14 dicembre 2001, n. 454, adottato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali;
- la proroga per l'anno 2004 delle disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Tali disposizioni concedono alle imprese che esercitano la pesca costiera o nelle acque interne e lagunari, per gli anni 2001, 2002 e 2003 e nel limite del 70%:
 - a) un credito d'imposta pari all'IRPEF dovuta sulle retribuzioni del personale di bordo;
 - b) l'esclusione dell'80% del reddito derivante dall'utilizzo delle navi;
 - c) un esonero dei versamenti contributivi a carico del datore di lavoro;
- l'adeguamento delle attività considerate agricole ai fini dell'imposta sul reddito. E' sostituita la lettera c), dell'art. 29 del T.U.I.R. n. 917/86, comma 2, per armonizzarla alla nuova formulazione dell'articolo 2135 del codice civile, a seguito della ridefinizione della nozione di imprenditore agricolo operata dall'articolo 1 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228;
- sempre ai fini dell'imposta sul reddito, l'introduzione dell'articolo 78-bis, rubricato "Altre attività agricole", nel T.U.I.R. n. 917/86. Il nuovo articolo stabilisce regole speciali di determinazione del reddito per talune attività agricole;

- la definizione di percentuali di redditività per i redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente (articolo 81, lettera *i*), del T.U.I.R. n. 917/86), poste in essere dai soggetti che svolgono le attività di cui all'articolo 29 del T.U.I.R. n. 917/86, eccedenti i limiti di cui alla lettera *c*), del predetto articolo;
- la forfetizzazione facoltativa dell'IVA nell'ambito delle attività dirette alla produzione di beni e alla fornitura di servizi nel settore agricolo di cui al comma 3, dell'articolo 2135 del codice civile (con introduzione dell'art. 34-*bis*, rubricato "Fornitura di beni e servizi nel settore agricolo", nel D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633);
- la estensione dell'esenzione dall'Irpeg per i redditi conseguiti da cooperative agricole e loro consorzi, con la eliminazione dei limiti posti in proposito dall'articolo 10 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601.

Concordato fiscale preventivo per il 2003 e 2004

Art. 2 (comma 10 e 52)

Sono modificate le disposizioni in materia di concordato fiscale preventivo stabilite con l'art. 33 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, conv. nella legge 24 novembre 2003, n. 326.

Sulla materia, i cui contenuti sono stati anticipati con la circolare della Fondazione Luca Pacioli del 9 gennaio 2004, l'Agenzia delle entrate ha fornito di recente chiarimenti con la circolare n. 5/E del 4 febbraio 2004.

Imposta sul reddito delle persone fisiche. Disciplina più favorevole

Art. 2 (comma 12, lett. a)

Ai fini della determinazione dell'imposta sui redditi delle persone fisiche dovuta per il 2003, i contribuenti hanno la possibilità di applicare le disposizioni del T.U.I.R. in vigore al 31 dicembre 2002 se più favorevoli.

La stessa possibilità è stata prevista anche per l'imposta dovuta per il 2004.

Lavoro dipendente prestato all'estero

Art. 2 (comma 12, lett. a)

Per l'anno 2003 i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti in Italia concorrono a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 8.000 euro.

La stessa disposizione è applicabile anche per l'anno 2004.

Beneficio fiscale per la tutela dei boschi

Art. 2 (comma 12, lett. c)

Il beneficio fiscale per la tutela e salvaguardia dei boschi (art. 9, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n. 448) è prorogato fino al 31 dicembre 2003, fino all'importo complessivo di 100.000 euro di spese.

Detrazione fiscale per interventi di recupero del patrimonio edilizio

Art. 2 (commi 15 e 16)

La detrazione fiscale dall'imponibile Irpef spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449), ivi compresi gli interventi di bonifica dell'amianto, compete anche per le spese sostenute nel 2004.

La detrazione spetta per un importo massimo di spese pari a 60 mila euro e per una quota pari al 41% degli importi rimasti a carico del contribuente.

Nel caso in cui gli interventi di recupero realizzati entro il 2004 consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati successivamente al 1° gennaio 1998, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si deve tenere conto anche delle spese sostenute negli stessi anni.

I comuni hanno facoltà di ridurre, fino alla completa esenzione, la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Tosap) per l'esecuzione di tali opere, e di ridurre al 50% gli oneri correlati al costo di costruzione.

Analoga proroga è stata prevista anche per la detrazione ai fini dell'imposta sul reddito delle spese relative ad interventi di restauro e risanamento conservativo riguardanti interi fabbricati (art. 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448) eseguiti entro il 31 dicembre 2004 da imprese di costruzione e da cooperative edilizie, che alienino o assegnino l'immobile entro il 30 giugno 2005. La detrazione spetta all'acquirente o assegnatario dell'immobile per una quota pari al 41% del valore degli interventi eseguiti, che compete in misura paria al 25% del prezzo dell'unità immobiliare risultante nell'atto pubblico di compravendita o di assegnazione. In ogni caso, il limite di spesa viene fissato a 60 mila euro.

Indetraibilità dell'IVA per l'acquisto di autovetture

Art. 2 (comma 17)

L'indetraibilità dell'imposta sul valore aggiunto relativa alle operazioni aventi per oggetto ciclomotori, motocicli, autovetture e autoveicoli di cui alla lettera c), del comma 1 dell'articolo 19-*bis* del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 è prorogata sino al 31 dicembre 2004.

La indetraibilità, secondo quanto indicato dal modificato articolo 30, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è ridotta al 90% del relativo ammontare, limitatamente all'acquisto, all'importazione e all'acquisizione mediante contratti di locazione finanziaria, noleggio e simili di detti veicoli ed al 50% nel caso di veicoli con propulsori non a combustione interna.

Autonomia delle regioni e degli enti locali

Art. 2 (comma 20)

L'articolo interviene a proposito delle funzioni dell'Alta commissione istituita tra il Governo, le regioni, i comuni, le province e le comunità montane al fine di fornire un contributo per l'attuazione di quanto previsto dagli articoli 117, 118 e 119 del Titolo V riformato della Costituzione. Si prevede che il termine del 31 marzo 2003 per la relazione al Governo è prorogato al 30 settembre 2004 ed il termine del 30 aprile 2003 per la conseguente relazione del Governo al Parlamento è previsto per i trenta giorni successivi a quelli di presentazione da parte dell'Alta commissione al Governo stesso. E' aggiunto inoltre, all'articolo 3 della l. n. 289 la disposizione per cui qualora il termine del 30 settembre 2004 non fosse rispettato dall'Alta commissione tutti i membri partecipanti decadranno ed il Governo dovrà riferire entro il 31 ottobre 2004 i motivi per i quali non ha ritenuto di proporre al Parlamento l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione con particolare riferimento ai principi dell'autonomia finanziaria degli enti sub-governativi.

Addizionali e maggiorazioni degli enti locali

Art. 2 (comma 21)

E' prorogata fino al 31 dicembre 2004 la sospensione degli aumenti delle addizionali d'imposta sul reddito delle persone fisiche nonché delle maggiorazioni IRAP già prevista dall'articolo 3, della legge n. 289/2002.

Tassa automobilistica

Art. 2 (commi 22 e 23)

In attesa che l'Alta Commissione, prevista dall'articolo 3 della legge n. 289 del 2002, concluda i propri lavori, si prevede che nelle regioni che hanno emanato disposizioni legislative in tema di tassa automobilistica e di IRAP in modo non conforme ai poteri ad esse attribuiti in materia dalla normativa statale, l'applicazione della tassa automobilistica stessa opera fino al periodo d'imposta 2007 sulla base

delle medesime disposizioni emanate. Per quanto in esse non previsto si applica la disciplina del tributo prevista dalla normativa statale.

Entro lo stesso periodo d'imposta 2007, le regioni di cui sopra dovranno provvedere ad adeguare i loro ordinamenti in tema di tassa automobilistica alla normativa statale vigente in materia.

Rivalutazione dei beni d'impresa

Art. 2 (comma 25)

La rivalutazione dei beni d'impresa, prevista dall'articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n. 342, è estesa ai cespiti risultanti dal bilancio relativo all'esercizio chiuso entro il 31 dicembre 2002. L'imposta sostitutiva dovuta deve essere versata in tre rate annuali, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi, rispettivamente nell'ammontare del 50 % nel 2004, 25% nel 2005 e 25% nel 2006.

Affrancamento dei valori fiscalmente sospesi

Art. 2 (comma 26)

La legge 21 novembre 2000, n. 342, aveva dato la possibilità alle società destinatarie dei conferimenti previsti dalla legge 30 luglio 1990, n. 218 (cosiddetta "legge Amato") di affrancare i valori fiscalmente sospesi emersi in occasione delle operazioni di conferimento. Analoga facoltà era stata data alle società che avevano eseguito gli stessi conferimenti.

L'art. 2, al comma 26, permette di avvalersi della stessa possibilità anche con riferimento ai beni risultanti dal bilancio relativo all'esercizio 2003. Per l'affrancamento dei valori fiscalmente sospesi è dovuta un'imposta sostitutiva del 12% o del 9%, con differenti effetti.

Redditi da pensione

Art. 2 (comma 28)

Il comma reca una disposizione di favore per la determinazione del reddito dei soggetti titolari esclusivamente di redditi di pensione, redditi di terreni non superiori a 185,92 euro e quello dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze.

La disposizione inserisce una sorta di franchigia in favore dei predetti soggetti che superino il reddito di pensione limite della *no tax area*, pari a 7.500 euro, al massimo, di 300 euro.

In questo caso, si prevede che il reddito complessivo, da cui, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis*, del TUIR, sottrarre l'ammontare limite di 7.500 euro per il calcolo dell'imposta netta non dovuta (pari a quella eccedente tale differenza), deve essere abbattuto dei suddetti redditi di terreni e dell'abitazione principale.

A titolo esemplificativo, ipotizzando un reddito complessivo di 8.480 euro, formato da redditi di pensione, di terreni e da abitazione principale pari, rispettivamente, a 7.700, 180 e 600 euro, l'imposta netta non dovuta risulterà pari alla quota eccedente la differenza tra detto reddito complessivo, al netto dei redditi di terreni e da abitazione principale, e la soglia di 7.500 euro, ovvero 200 (diversamente dal precedente regime che, non prevedendo la franchigia, avrebbe comportato la non deduzione della quota di imposta eccedente 980).

Associazioni bandistiche e cori amatoriali

Art. 2 (comma 31)

La legge finanziaria 2003 (n. 289/2002) aveva esteso il regime fiscale applicabile alle associazioni sportive dilettantistiche anche alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro.

Seguendo la stessa scia, la legge finanziaria per l'anno 2004, con il comma in esame, dispone che il trattamento tributario, previsto dalla legge n. 398 del 1991 e da altre disposizioni fiscali, riservato a tali associazioni trovi applicazione altresì nei confronti delle seguenti associazioni legalmente riconosciute e senza fini di lucro:

- 1) associazioni bandistiche e cori amatoriali;
- 2) associazioni filodrammatiche, di musica e danza popolare.

A titolo indicativo, pertanto, anche questi soggetti potranno beneficiare della determinazione forfetaria del reddito imponibile, calcolato applicando all'ammontare dei proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali il coefficiente di redditività del 3% e aggiungendo le plusvalenze patrimoniali¹, come pure dell'esonero dagli obblighi di tenuta delle scritture contabili prescritte dal D.P.R. sull'accertamento n. 600 del 1973.

¹ Vale solo la pena di sottolineare che, sensi dell'art. 1, comma 1, della citata legge n. 398/1991, l'opzione per la determinazione forfetaria del reddito imponibile è consentita a condizione che nel periodo d'imposta precedente siano stati conseguiti proventi derivanti dall'esercizio di attività commerciali per importo non superiore a 250.000 euro.

Imposta comunale sugli immobili (ICI)

Art. 2 (comma 33)

I termini per la liquidazione e l'accertamento dell'ICI che scadono il 31 dicembre 2003 sono prorogati al 31 dicembre 2004 (limitatamente alle annualità d'imposta 1999 e successive).

Compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni

Art. 2 (comma 36)

Le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni sono stati finora classificati fiscalmente tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, anche se percepiti da professionisti iscritti agli albi. Con la disposizione citata, gli stessi compensi, quando percepiti a fronte di prestazioni rese da esercenti arti o professioni, sono qualificati tra i redditi di lavoro autonomo.

La riqualificazione fiscale dei compensi per le attività professionali svolte a favore degli enti pubblici riguarda, ad esempio, le prestazioni attinenti alle funzioni di consulente tecnico dei tribunali, di curatore fallimentare e di revisore negli enti locali. Il cambiamento di regime comporterà che, a differenza di quanto avveniva con la precedente disciplina, tali compensi saranno assoggettati alle ritenute previste per i redditi di lavoro autonomo. I professionisti dovranno fatturare con addebito di IVA e potranno dedurre le spese di produzione. Sulle somme relative andranno conteggiati contributi destinati non più alla gestione separata dell'INPS ma alle Casse professionali.

Circa la decorrenza, ai fini dell'imposta sui redditi, assume rilievo il criterio di cassa, valido per la determinazione dei redditi di lavoro autonomo. Deve ritenersi pertanto che la qualificazione tra i redditi di lavoro autonomo vada attribuita ai compensi percepiti a partire dal 1° gennaio 2004, data di entrata in vigore della legge finanziaria, anche se riferiti a prestazioni rese prima di tale data. Per quanto riguarda l'imposta sul valore aggiunto, dovrebbe valere un criterio sostanzialmente analogo. Poiché il momento di effettuazione dell'operazione rilevante ai fini IVA è, per le prestazioni di servizi, quello del pagamento del corrispettivo, si ritiene che i professionisti siano obbligati ad emettere fattura, con addebito di IVA e dei contributi, per tutti i pagamenti ricevuti dal 1° gennaio 2004, anche in questo caso a nulla rilevando che la prestazione sia stata resa prima di detta data.

Resta invariata invece l'inclusione fra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente dei compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie, ai giudici di pace (trattasi di laureati in giurisprudenza) e agli esperti del tribunale di sorveglianza, che ha il compito di controllare la esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza (medici, psicologi, ecc.).

Imposta comunale sugli immobili (ICI) per i fabbricati oggetto di "condono edilizio"

Art. 2 (comma 41)

Per i fabbricati oggetto della regolarizzazione degli illeciti edilizi prevista dall'art. 32 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, l'ICI è dovuta con decorrenza dal 1° gennaio 2003 sulla base della rendita catastale attribuita a seguito della procedura di regolarizzazione. E' previsto un versamento a titolo di acconto in due rate entro i termini ordinari di pagamento dell'imposta per l'anno 2004.

Proroga ed estensione delle definizioni agevolate

Art. 2 (commi da 44 a 51)

Sono modificate le disposizioni in materia di definizione agevolata degli obblighi tributari previste dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289.

La materia è illustrata con altra scheda di lettura della Fondazione Luca Pacioli

Detrazione per i redditi di lavoro dipendente o da pensione

Art. 2 (comma 57)

Il comma in esame introduce una norma riservata ai contribuenti che godono delle detrazioni dall'imposta lorda di cui all'articolo 13 del TUIR, ricollegate al possesso di redditi di lavoro dipendente ed assimilati, di pensione, di lavoro autonomo e di impresa in regime di contabilità semplificata².

Viene disposto che il parametro di riferimento per il computo dell'importo della detrazione spettante, vale a dire il "reddito complessivo", sia assunto "al netto della deduzione prevista per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze".

In considerazione del fatto che l'ammontare della detrazione spettante aumenta via via che cresce il reddito complessivo, l'abbattimento di quest'ultimo ad opera di tale previsione comporterà che il limite dei diversi scaglioni di detrazione sarà più difficilmente superabile.

Ad esempio, si assuma l'ipotesi di un lavoratore dipendente con reddito complessivo pari a 32.000 euro, a cui concorre un reddito da abitazione principale pari a 3.000 euro. In tal caso, posto che il reddito di riferimento sarà pari a 29.000 euro (cioè

² L'art. 13 del TUIR è stato radicalmente modificato dalla legge finanziaria 2003, la quale ha mutato la natura sostanziale del beneficio: si è passati da una norma finalizzata all'attenuazione dei costi di produzione dei sopraccennati redditi ad una indirizzata ad assicurare maggiormente la progressività del prelievo tributario.

32.000 – 3.000), la detrazione spettante ai sensi della nuova disposizione sarà pari a 130 euro, che corrisponde al beneficio riferito allo scaglione di reddito compreso tra 27.001 euro e 29.500 euro (nel previgente regime, invece, la detrazione spettante sarebbe stata pari a 235 euro, giacché calcolata su un reddito pari a 32.000, riferito al successivo scaglione compreso tra 29.501 euro e 36.500 euro).

Rimborsi IRPEF e IRPEG

Art. 2 (comma 58)

L'Agenzia delle entrate provvederà alla erogazione delle eccedenze di IRPEF e IRPEG dovute in base alle dichiarazioni dei redditi presentate fino al 30 giugno 1997, senza far valere la eventuale prescrizione del diritto del contribuente.

Riduzione della penalità per tardiva o errata trasmissione telematica delle dichiarazioni

Per i ragionieri e i dottori commercialisti, i soggetti iscritti nel ruolo dei periti e gli altri incaricati individuati con decreto, è prevista la riduzione delle penalità per la tardiva o errata trasmissione delle dichiarazioni ricevute fino al 31 dicembre 2002. Coloro che lo vorranno potranno definire la irregolarità mediante il versamento di un importo pari al 10% della sanzione minima prevista (10% di 516 euro). Con ciò il legislatore della legge finanziaria ha ritenuto di estendere ai soggetti incaricati benefici analoghi a quelli già previsti per banche e poste dal D.L. n. 269 del 2003.

Va però rilevato che tale opportuna estensione non è stata accompagnata da un corrispondente modificazione delle disposizioni che stabiliscono gli adempimenti da osservare per usufruire del beneficio. Non è stata adeguata la norma del D.L. n. 269, scritta inizialmente per le sole banche e poste, secondo la quale il versamento della penalità ridotta dovrebbe avvenire: per le penalità già contestate al 26 novembre 2003, entro trenta giorni (26 dicembre 2003); per le penalità non ancora contestate al 26 novembre, entro dieci giorni dalla notifica dell'invito al pagamento da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Se si tenesse conto di tali date del 26 novembre-26 dicembre, ai soggetti incaricati rimarrebbe preclusa ogni possibilità di definizione, per intervenuta scadenza del termine prima ancora dell'entrata in vigore della legge finanziaria che ha provveduto alla estensione nei loro confronti. Si impone pertanto una interpretazione sistematica che superi il tenore letterale della norma: per i soggetti incaricati la possibilità di definire le penalità già contestate al 1° gennaio 2004 è condizionata al pagamento della penalità ridotta entro il 30 gennaio 2004.

La questione è stata sottoposta dalla Fondazione all'Agenzia delle entrate ma è mancata finora una risposta chiarificatrice.

Compenso per la trasmissione telematica delle dichiarazioni

Art. 2 (comma 61)

Altra novità è che tutti i soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni (ragionieri e dottori commercialisti, consulenti del lavoro, soggetti iscritti nei ruoli dei periti della camera di commercio, le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori, centri di assistenza fiscale ed altri soggetti incaricati con provvedimento del Ministro) avranno diritto ad un compenso di 0,50 euro (con adeguamento ISTAT annuale), per ogni dichiarazione elaborata e trasmessa tramite il servizio Entratel a partire dal 1° gennaio 2004. Tale compenso non sarà assoggettato ad Iva e sarà un decreto a determinare le modalità con le quali questo verrà corrisposto.

Contributi di assistenza sanitaria e previdenza complementare

Art. 3 (commi 118, 119 e 120)

Per i contributi di assistenza sanitaria il limite di non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente è fissato in 3.615,20 euro per il 2003 e 2004. I commi 119 e 120 contengono anche talune disposizioni innovative a proposito del trattamento fiscale dei “vecchi” fondi pensione.

Contributi per la diffusione presso gli utenti di ricevitori per la televisione digitale terrestre e per agevolare l'accesso alla larga banda ad internet

Art. 4 (commi da 1 a 4)

E' previsto un contributo dello Stato di 150 euro a beneficio di coloro che, risultando in regola con il pagamento del canone della radiotelevisione, acquistino oppure noleggiino un apparecchio idoneo a consentire la ricezione di segnali televisivi in tecnica digitale (i cosiddetti T-DVB). E' previsto altresì, un contributo di 75 euro finalizzato a finanziare l'acquisto oppure il noleggio di un apparecchio per la trasmissione o ricezione a banda larga dei dati via *internet*.

I contributi sono erogati fino alla capienza rispettivamente di 110 e 30 milioni di euro.

Progetti strategici nel settore informatico ed altri interventi in materia di innovazione e tecnologie

Art. 4 (commi 9 e ss.)

Sono previsti interventi di spesa volti a finanziare progetti che incentivino la diffusione e la utilizzazione di strumenti informatici presso i giovani che compiono 16

anni nell'anno 2004, ovvero che prevedono la erogazione di un contributo di 200 euro per l'acquisizione di un *personal computer* nel 2004 da parte di contribuenti persone fisiche residenti in Italia con un reddito complessivo non superiore a 15.000 euro per l'anno 2002.

Le modalità di attuazione dei progetti saranno disciplinate dal Ministero dell'Economia di concerto con quello dell'Innovazione e della Tecnologia.

FONDAZIONE LUCA PACIOLI